REGOLAMENTO (CEE) N. 764/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 857/84 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/88 (6), prevede all'articolo 3 che per la determinazione dei quantitativi di riferimento siano prese in considerazione talune situazioni particolari ; che le situazioni che possono comportare la concessione di un quantitativo specifico dalla riserva nazionale non comprendono i produttori che hanno assunto un impegno ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 (8), e che di conseguenza non hanno consegnato latte o prodotti lattiero-caseari durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, a meno che detti produttori abbiano effettuato investimenti o elaborato un piano di sviluppo o abbiano la qualifica di giovani agricoltori ; che la Corte di giustizia ha considerato, nelle sentenze pronunciate il 28 aprile 1988 nelle cause 120/86 e 170/86 che i produttori in questione non devono essere esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento a causa del loro impegno di non consegnare latte durante l'anno di riferimento in causa ; che è quindi necessario completare con un nuovo articolo l'elenco delle situazioni particolari di cui all'articolo 3, affinché ai produttori interessati venga attribuito un quantitativo specifico di riferimento « consegne » e/o « vendite dirette » ;

considerando tuttavia che questi produttori possono pretendere tali attribuzioni unicamente se soddisfano determinati criteri di ammissibilità che stabiliscano la loro intenzione e le loro possibilità reali di riprendere la produzione lattiera e l'impossibilità in cui si sono trovati di ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 ;

considerando che, diversamente dai produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84, i produttori in questione non hanno effettuato consegne di latte durante l'anno di riferimento e pertanto non hanno contribuito alla determinazione del quantitativo globale garantito per Stato membro, fissato in base ai quantitativi effettivamente consegnati in ciascuno Stato membro ; che diversamente dai produttori di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84, eccettuati quelli di cui al paragrafo 3 di questo articolo, i produttori in questione possone far valere un diritto all'attribuzione di un certo quantitativo di riferimento, come è stato riconosciuto dalla Corte nelle sentenze precitate ; che in queste condizioni la situazione dei produttori interessati è caratterizzata da elementi particolari ;

considerando che conviene quindi stabilire un riferimento di produzione in base alle ultime cifre conosciute ed accettate dall'autorità competente prima dell'attuazione del programma di non commercializzazione o di riconversione ;

considerando che in queste condizioni conviene, per rispettare i vari interessi in presenza, aumentare di 600 000 t la riserva comunitaria stabilita dal regolamento (CEE) n. 2237/88 (9) per creare la disponibilità necessaria per consentire l'attribuzione dei quantitativi di riferimento necessari ai produttori interessati e per limitare questi quantitativi al 60 % del riferimento di produzione di cui sopra, tenuto conto dell'esigenza impellente di non compromettere la fragile stabilità attualmente ottenuta sul mercato dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che i quantitativi concessi non sono destinati a procurare un utile indebito, ma ad essere effettivamente prodotti dagli assegnatari ; che a tal fine è opportuno assoggettarli a talune condizioni restrittive ;

considerando che, qualora il produttore abbia ricominciato la produzione prima dell'attribuzione del quantitativo specifico di riferimento, pare equo non assoggettare al prelievo i quantitativi così prodotti, entro i limiti del quantitativo di riferimento attribuito ;

considerando che l'articolo 4 bis autorizza la ridistribuzione di quantitativi non utilizzati da acquirenti o da produttori a favore di altri acquirenti o produttori ; che in tal caso il prelievo è riscosso unicamente sulle quantità che superano i quantitativi di riferimento individuali,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 12 del 16. 1. 1989.
(4) GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 16.
(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(6) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 28.
(7) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.
(8) GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3.
(9) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 39.

corretti mediante le suddette ridistribuzioni ; che queste disposizioni, applicabili al livello del debitore del prelievo e a concorrenza del quantitativo di riferimento al quale egli ha effettivamente diritto, hanno comportato taluni problemi per gli Stati membri in sede di attuazione del regime del prelievo supplementare ; che occorre prendere in considerazione le difficoltà incontrate dagli Stati membri, ammettendo, per quanto riguarda i due primi periodi di applicazione del regime, che il prelievo sia versato alla Comunità soltanto in caso di superamento di uno dei due quantitativi globali garantiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue :

1) È aggiunto l'articolo seguente :

« *Articolo 3 bis*

1. Al produttore di cui all'articolo 12, lettera c), terzo comma :

— il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell'anno successivo,

— che non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento alle condizioni fissate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88 [1] e/o, quando si tratti del cessionario del premio, a norma dell'articolo 2 del presente regolamento,

è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, formulata entro un termine di tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989, un quantitativo specifico di riferimento, purché il produttore in questione :

a) non abbia cessato l'attività nel quadro dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1078/77 o ceduto la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione ;

b) dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell'azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto e l'autorità competente riconosca valida tale dimostrazione ;

c) s'impegni a vendere latte o altri prodotti direttamente al consumatore e/o a consegnare latte ad un acquirente ;

d) s'impegni, per quanto riguarda il quantitativo specifico di riferimento, a non chiedere di poter beneficiare di un qualsiasi programma di abbandono di quantitativi di riferimento fino al termine del regime del prelievo supplementare.

2. Il quantitativo specifico di riferimento è pari al 60 % del quantitativo di latte consegnato o al quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione, conformemente a quanto stabilito dall'autorità competente interessata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1391/78 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 84/83 [3], e per il quale il produttore non abbia perso il diritto al premio.

Qualora il produttore abbia ottenuto un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 3, punti 1 e 2 e/o dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), il quantitativo specifico di riferimento di cui al primo comma del presente paragrafo è ridotto di tale quantitativo.

Qualora il produttore abbia ceduto parte della sua azienda durante il periodo di non commercializzazione o di riconversione :

— il quantitativo specifico di riferimento, sopra determinato, del cedente è pari al 60 % del quantitativo per il quale è stato mantenuto il diritto al premio ;

— il quantitativo specifico di riferimento, sopra determinato, del cessionario è pari al 60 % del quantitativo per il quale è stato acquisito il diritto al premio.

3. Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 il produttore può provare, con piena soddisfazione dell'autorità competente, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80 % del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo specifico di riferimento gli è attribuito definitivamente. In caso contrario il quantitativo provvisorio di riferimento torna totalmente alla riserva comunitaria. Il livello delle vendite dirette e/o delle consegne effettive è fissato tenendo conto dell'evoluzione del ritmo di produzione nell'azienda del produttore, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale.

4. La parte del quantitativo specifico di riferimento non destinata ad essere utilizzata durante un periodo di dodici mesi non può essere oggetto di cessione temporanea ai sensi dell'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 804/68.

In caso di vendita o affitto dell'azienda prima della scadenza dell'ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, il quantitativo specifico di riferimento ritorna alla riserva comunitaria. In caso di vendita o di affitto di una parte soltanto dell'azienda, una parte del quantitativo specifico di riferimento ritorna alla riserva comunitaria. Tale parte è calcolata

in funzione della superficie a coltivazioni foraggere venduta o affittata secondo modalità da stabilire conformemente alla procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

5. Il produttore in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 ed al quale è attribuito un quantitativo specifico di riferimento alle condizioni fissate ai paragrafi 2, 3 e 4 non è tenuto al pagamento del prelievo supplementare per i quantitativi prodotti anteriormente al sesto periodo di applicazione del regime e che non superano il quantitativo specifico provvisorio.

6. I quantitativi specifici di riferimento attribuiti a titolo del presente articolo non possono essere oggetto di alcun programma di abbandono della produzione lattiera fino al termine del regime del prelievo supplementare.

(1) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.
(2) GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 45.
(3) GU n. L 13 del 15. 1. 1983, pag. 5.»

2) All'articolo 4 bis, paragrafo 3 bis è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, per i due primi periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare in ogni Stato membro, l'importo dei prelievi dovuti alla Comunità è limitato al quantitativo che supera il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 e/o il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento. »

3) All'articolo 12, lettera c) è aggiunto il comma seguente :

« Per l'applicazione dell'articolo 3 bis, si considera produttore il conduttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio geografico della Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA